

**CONVENZIONE ON SITE  
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI CHIRURGIA  
UROLOGICA PEDIATRICA E NEONATALE**

**TRA**

**L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

- Istituzione della Santa Sede con sede a Roma, Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581, nella persona del Dott. Massimiliano Raponi, nella sua qualità di Direttore Sanitario, parte anche denominata "OPBG"

**E**

**L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti**, con sede legale a Rieti, Via del Terminillo 42, Codice

Fiscale e P. IVA 00821180577, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, domiciliata per la carica presso la sede della ASL, parte denominata anche "ASL"

*PREMESSO CHE:*

- con la Nota Prot. n. 30919 del 13/05/2021, la ASL di Rieti, stante la necessità di assicurare prestazioni specialistiche in ambito urologico pediatrico e neonatale, ha richiesto la disponibilità al rinnovo semestrale del rapporto convenzionale finalizzato all'erogazione di prestazioni di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale da rendersi presso l'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti con un impegno mensile di n. 1 accesso della durata massima di n. 4 ore;
- l'OPBG è una Istituzione della Santa Sede, organismo internazionale riconosciuto, che svolge attività assistenziale e caritatevole finalizzata alla cura dei pazienti in età pediatrica;
- l'OPBG, per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e della Legge n.187 del 18 maggio 1995, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 15 febbraio 1995 tra il Governo Italiano e la Santa Sede, è incardinato nel Sistema Sanitario Italiano;
- l'OPBG, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina della pediatria, svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'OPBG promuove, altresì, il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento dei più elevati livelli scientifici e clinici;
- l'OPBG, in ragione dell'elevato livello di specializzazione, collabora con soggetti, enti ed istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per l'esecuzione di attività di assistenza, cura e ricerca, nell'ottica del perseguimento della finalità costitutiva dell'OPBG;
- l'OPBG, in coerenza con la propria finalità costitutiva ed in ragione delle attività di assistenza, cura e ricerca in favore dei pazienti in età pediatrica, collabora alla realizzazione del bene materiale e spirituale della popolazione;

- l'OPBG ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo semestrale del rapporto in parola, nonché a rendere attività nelle more della formalizzazione dell'atto;
- la presente convenzione ha quindi anche carattere ricognitivo e di definizione formale dell'attività svolta dall'OPBG e prestata alle condizioni economiche e secondo le modalità indicate disciplinate come segue:

*CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:*

***ART. 1***  
***Premessa***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

***ART. 2***  
***Tipologia di prestazioni***

L'OPBG si impegna a rendere prestazioni di chirurgia urologica pediatrica e neonatale nei confronti dei pazienti dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti presso la UOSD Pediatria e Neonatologia di quest'ultimo. Le attività saranno svolte per il tramite del personale medico dell'OPBG, in considerazione dell'esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

***ART. 3***  
***Condizioni generali***

L'ASL metterà a disposizione le attrezzature, il personale di supporto occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate come oggetto della presente Convenzione.

L'ASL garantisce, inoltre, la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dei Medici dell'OPBG agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

Le Parti garantiscono la piena sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività pertinenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina e di quella applicabile a ciascuna Parte.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici specialisti dell'OPBG, secondo le indicazioni impartite dal Referente dell'ASL di cui al successivo art. 9 nel rispetto di ogni obbligo di legge anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di tutela della riservatezza dei dati e di deontologia professionale.

**ART. 4**  
**Modalità di svolgimento delle attività**

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di urologia pediatrica e neonatale presso la UOSD Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, con l'impegno dell'OPBG di garantire lo svolgimento di n. 1 accesso mensile della durata massima di 4 ore da parte del proprio personale medico.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici dell'OPBG di concerto con l'ASL secondo una turnazione che verrà predisposta dall'OPBG sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Eventuali modifiche alla turnazione non potranno essere richieste dall'ASL se non con un preavviso minimo di 10 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine di preavviso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'OPBG in relazione alla mancata copertura dell'accesso interessato.

Le menzionate prestazioni, che si esplicheranno unicamente nell'ambito di attività cliniche elettive, saranno effettuate dall'OPBG nei locali dell'ASL anche mediante l'utilizzo del materiale e delle apparecchiature messi a disposizione dall'ASL stessa, nonché con il supporto del personale sanitario (infermieri, tecnici ecc.) dell'ASL.

Le prestazioni oggetto della convenzione potranno essere effettuate dal personale dell'OPBG fuori orario di servizio.

**ART. 5**  
**Corrispettivo**

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere all'OPBG un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00), IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie, oltre ad un rimborso forfettario di € 42,40 (quarantadue/40) ad accesso per le spese di viaggio.

Gli accessi saranno certificati dal Referente dell'ASL e verificati dal Referente dell'OPBG indicati al successivo art. 9; la rendicontazione delle ore effettivamente prestate dovrà essere trasmessa dal Referente dell'ASL entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica [stefano.calamelli@opbg.net](mailto:stefano.calamelli@opbg.net) e a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Convenzioni "on site", Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma per consentire l'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'OPBG.

**ART. 6**  
**Pagamenti**

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'OPBG sul c/c bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876

(SWIFT:BCITITMM700), entro 30 giorni dall'emissione di fattura da parte dell'OPBG medesimo, in base al riepilogo mensile delle prestazioni di cui al precedente art. 5.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'OPBG, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

Resta altresì inteso che la ASL non potrà eccepire a giustificazione di eventuali ritardi o omissioni di pagamento l'eventuale inadempimento da parte degli utenti o delle eventuali Compagnie assicurative degli stessi.

L'ASL si impegna a saldare gli importi eventualmente dovuti all'OPBG in virtù di pregresse attività svolte in suo favore dall'OPBG e ciò prima della sottoscrizione della presente convenzione che, in assenza, non potrà essere formalizzata.

#### ***ART. 7*** ***Aspetti assicurativi***

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per infortunio e per responsabilità civile professionale dei Medici dell'OPBG per le attività svolte in virtù del presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa. Assume inoltre a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi inerenti l'utilizzo del mezzo di trasporto privato utilizzato dal personale dell'OPBG per svolgere le attività previste nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) sollevando l'OPBG da qualsiasi onere relativo.

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione, pertanto, l'OPBG ed i suoi Medici saranno tenuti indenni e comunque manlevati da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole connessa a pretese di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzate nei confronti degli stessi in qualunque sede ivi compresa quella giudiziale.

#### ***ART. 8*** ***Durata, rinnovo e recesso***

La presente convenzione ha durata semestrale, dal 1° giugno 2021 al 30 novembre 2021.

Previa positiva valutazione e autorizzazione procedurale dell'OPBG, la convenzione potrà essere rinnovata, mediante accordo scritto firmato da soggetti muniti di idonei poteri, esclusivamente su espressa volontà delle parti e a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno due mesi prima della scadenza.

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima.

In caso di recesso, l'OPBG avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'ASL.

Resta altresì inteso che, alla data di cessazione della presente convenzione, saranno fatte salve le attività già espletate dall'OPBG o per le quali l'OPBG medesimo abbia assunto degli impegni e che, di conseguenza, l'ASL si impegna, sin da ora, a corrisponderne gli importi.

### ***ART. 9*** ***Referenti***

L'OPBG individua quali propri Referenti:

- il Responsabile pro-tempore della UOC Chirurgia Urologica che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici di natura clinico-assistenziale;
- il Responsabile pro-tempore della Gestione LAP e Convenzioni Sanitarie, Dott. Stefano Calamelli, che coordina la corretta implementazione della Convenzione ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa ed in quest'ambito assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto della Convenzione.

L'Asl individua quali propri Referenti:

- il Responsabile della UOSD Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, Dott. Mauro De Martinis, al quale competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento tecnico-sanitario relativo all'esecuzione della convenzione;
- il Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali, Dott. Roberto Longari, il quale coordinerà gli aspetti di natura amministrativa correlati all'attività svolta, al fine di garantire il corretto presidio su tutti i connessi aspetti.

### ***ART. 10*** ***Variazioni***

Le prestazioni non espressamente disciplinate nell'oggetto del presente contratto dovranno essere oggetto di separata pattuizione. Le eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere espressamente concordate tra le Parti e risultare da atto scritto da parte dei rispettivi rappresentanti legali o procuratori muniti di idonei poteri. Conseguentemente, qualunque prestazione richiesta

dall'ASL eccedente i limiti della presente Convenzione o dalla stessa difforme non verrà fornita dall'OPBG, in quanto da ritenersi non prevista dalla stessa e, come tale, non dovuta.

### ***ART. 11*** ***Registrazione***

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

### ***ART. 12*** ***Codice etico***

L'OPBG ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web [www.ospedalebambinogesu.it](http://www.ospedalebambinogesu.it)

L'ASL si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico OPBG e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'ASL si impegna, inoltre, a segnalare a OPBG qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale. La segnalazione dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti utilizzando la mail [segnalazioni.codiceetico@opbg.net](mailto:segnalazioni.codiceetico@opbg.net)

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'OPBG di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

### ***ART. 13*** ***Trattamento dati personali***

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (di seguito "pazienti") e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dalla presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGDP, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti effettuati nell'ambito della presente Convenzione, l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti è Titolare del trattamento mentre OPBG è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dal contratto allegato sub 1\_, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **ART. 14** **Controversie**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato 1. Atto di nomina a Responsabile esterno

Rieti, li \_\_\_\_\_

Roma, li 02.01.21

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
Il Direttore Sanitario  
Massimiliano Raponi



